



•ALERT•

7 FEBBRAIO 2019

## Le novità introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. “spazza-corrotti”)

Il 31 gennaio è entrata ufficialmente in vigore la nuova legge anticorruzione, recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” (c.d. legge “spazza-corrotti”).

Tale intervento normativo determina una serie di importanti modifiche tanto alle norme del codice penale quanto a quelle del codice di rito.

### MODIFICHE AL CODICE PENALE

#### Prescrizione

Sul fronte sostanziale, la prima – e più discussa – novità riguarda la riforma della disciplina sulla prescrizione del reato, volta a limitare la frequenza di casi in cui la pretesa punitiva dello Stato soccombe per decorso del tempo.

Sul punto, si può ravvisare un cambiamento epocale: la **prescrizione** rimane **sospesa** dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione) o dopo l'emissione del decreto penale di condanna sino all'irrevocabilità di detti provvedimenti.

Ciò significa che, per effetto della disciplina riformata, successivamente alla **pronuncia della sentenza di primo grado** (o all'emissione del decreto penale di condanna) la prescrizione non potrà più intervenire.

Le novità introdotte sotto tale profilo sostituiranno le previsioni del recentissimo intervento attuato con la legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando), ma non avranno efficacia immediata: le modifiche in esame, infatti, entreranno in vigore soltanto a partire dall'**1 gennaio 2020**.

#### Reati contro la p.a.

Nell'ottica di contrastare l'elevato numero di episodi di corruzione e, più in generale, di **reati contro la pubblica amministrazione**, la legge “spazza-corrotti” introduce una serie di importanti innovazioni.



Le più rilevanti riguardano le pene accessorie, nell'ambito delle quali si introduce il c.d. “Daspo per i corrotti”: più propriamente, si tratta di una modifica che **a)** estende l'**interdizione perpetua dai pubblici uffici** a diverse ipotesi di corruzione e **b)** introduce, per i medesimi reati, la pena **dell'incapacità in perpetuo a contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per l'accesso alla prestazione di pubblici servizi.

Da notare la volontà del legislatore di applicare l'interdizione perpetua non solo al pubblico ufficiale, ma anche alla controparte dell'accordo criminoso, ossia al privato corruttore.

La legge introduce poi un importante istituto finalizzato a incentivare l'emersione dei fenomeni corruttivi: si tratta di una **causa di non punibilità** a beneficio di chi, dopo aver commesso taluni reati indicati nel nuovo art. 323-ter c.p., presenti – **prima** di venire a conoscenza dell'esistenza di indagini per quei fatti di reato, o comunque entro quattro mesi dalla loro commissione – **volontaria denuncia** fornendo indicazioni utili per assicurarne la prova e per individuarne i responsabili.

Ad ogni modo, la causa di non punibilità è subordinata alla messa a disposizione da parte del denunciante (nei medesimi termini entro cui deve intervenire la denuncia) dell'utilità da esso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi per individuarne il beneficiario effettivo.



Viene altresì escluso che il beneficio possa trovare applicazione qualora la denuncia sia preordinata alla commissione del reato, nonché nel caso in cui il soggetto denunciante sia un agente sotto copertura.

Si ha inoltre l'**abrogazione** del delitto di **millantato credito**, che viene assorbito nella novellata fattispecie di **traffico di influenze illecite**.

Anche con riferimento ai benefici per il reo, si riscontrano importanti modifiche in tema di **riabilitazione** e **sospensione condizionale della pena**.

La prima, infatti, viene resa improduttiva di effetti per le pene accessorie perpetue, che **si estingueranno dopo sette anni dalla riabilitazione** e a fronte di prove effettive e costanti di buona condotta da parte del condannato; la seconda, invece, in relazione ai reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. viene subordinata al versamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, oltre a **non estendersi più automaticamente alle pene accessorie** dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Da ultimo, non mancano **inasprimenti del trattamento sanzionatorio** che interessano la cornice edittale di alcuni reati, quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la corruzione internazionale, l'appropriazione indebita e la corruzione per l'esercizio della funzione.

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Misure cautelari

Nell'ottica di prevenzione, si evidenziano significativi interventi sulla disciplina processuale con riferimento alle misure cautelari.

Degna di nota appare l'introduzione, in coordinamento con quanto oggetto di intervento per il codice penale, di una nuova **misura cautelare** consistente nel **divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione**.

La nuova misura, peraltro, potrà assumere un raggio applicativo più ampio rispetto a quelle già previste dal codice, che solitamente possono essere disposte solo per reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Ciò comporta che, anche quando si procede per reati contro la p.a. puniti con la reclusione pari o inferiore a tre anni nel massimo, potrà essere applicata la nuova misura.

### Patteggiamento

Di non scarsa rilevanza devono considerarsi anche le novità che interessano la disciplina dell'**applicazione della pena su richiesta delle parti**.

In primo luogo, si registra un deciso intervento in favore del potere discrezionale del giudice cui venga sottoposta una richiesta di patteggiamento condizionata all'esenzione delle pene accessorie di cui all'art. 317-*bis* c.p., ovvero alla sospensione condizionale delle stesse: laddove dovesse ritenere necessario applicare le pene accessorie, o comunque escludere l'estensione beneficio della sospensione, il **giudice potrà rigettare la domanda**.

Inoltre, se il patteggiamento è per i delitti di peculato, concussione, corruzione attiva e passiva, anche internazionale o per istigazione e traffico di influenze illecite, il giudice potrà ora applicare discrezionalmente le pene accessorie, anche nel caso in cui la pena patteggiata sia inferiore a due anni.

### Intercettazioni

Anche per quanto attiene alle attività di indagine, la novella legislativa determina una vera e propria rivoluzione, modificando il regime delle **intercettazioni**.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni investigative, viene riformata la previgente disciplina relativa all'utilizzo dei captatori informatici (c.d. **Trojan**), eliminando il limite all'utilizzo nel domicilio o negli altri luoghi di privata dimora nei soli casi in cui vi fosse motivo di ritenere che in detti luoghi si svolgesse l'attività criminosa.

Nondimeno, nell'ambito delle intercettazioni ambientali mediante captatori informatici si riscontra l'estensione, ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, della possibilità di **derogare all'ordinario iter procedurale** per la loro autorizzazione, come già previsto per i reati di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo.

### **Impugnazioni: confisca**

La legge amplia ulteriormente la materia delle impugnazioni: deve segnalarsi, a tal proposito, l'inserimento nel codice di rito del nuovo art. 578-*bis* che, a fronte di intervenuta amnistia o prescrizione del reato, consente di impugnare non solo la c.d. confisca allargata ma anche la **confisca prevista dall'art. 322-ter** c.p. conseguente ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.

## **MODIFICHE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E DI REATI SOCIETARI**

Le innovazioni della legge "spazza-corrotti" non si arrestano alle norme di carattere prettamente codicistico, ma si allargano anche alle leggi speciali e a talune fattispecie criminose regolate dal codice civile.

### **Responsabilità dell'ente: reati presupposto e sanzioni interdittive**

L'ambito extra-codicistico in cui le modifiche legislative sono più corpose è certamente quello della responsabilità amministrativa da reato ex **d.lgs. 231/2001**, che interviene nei confronti degli enti in caso di reati commessi nel loro interesse o vantaggio dalla persona fisica.

Anzitutto, viene ampliato il novero dei reati contro la p.a. che determinano la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

All'**art. 25** del decreto, infatti, viene aggiunto il **traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.).

In secondo luogo, viene fortemente allungata la **durata delle sanzioni interdittive** che colpiscono l'ente per alcuni delitti: **tra i quattro e i sette anni** se commessi da un **soggetto apicale**; **tra i due e i quattro anni** se commessi da un **soggetto sottoposto**.

Viene però specificato che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione



zione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive saranno applicate per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Le disposizioni in tema di sanzioni interdittive sono poi estese alle associazioni professionali (quali ad esempio le società di avvocati, in ottemperanza alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione) e a tutte le categorie di professionisti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione, in proprio e per conto dei propri clienti, in forza dell'assorbimento del millantato credito nella novellata fattispecie del traffico di influenze illecite.

Infine, la nuova legge ridetermina la **durata massima delle sanzioni interdittive applicate in sede cautelare**: un anno fino alla sentenza di primo grado; un anno e quattro mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado.

### **Corruzione tra privati e istigazione**

L'ultimo ambito interessato dalla legge anticorruzione riguarda il reato di **corruzione tra privati e la correlata fattispecie di istigazione** per le quali viene introdotta la **procedibilità d'ufficio**, in linea con quanto già previsto per le ipotesi in cui le condotte descritte dalle norme cagionino una distorsione della concorrenza.

## OPERAZIONI SOTTO COPERTURA

La nuova legge anticorruzione introduce, inoltre, importanti novità anche in tema di **agenti sotto copertura**: il novero dei reati per i quali è consentito l'impiego di questa specifica tecnica investigativa viene infatti esteso anche ai delitti di concussione, corruzione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione internazionale, traffico di influenza illecite, turbativa d'asta, sequestro di persona, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e ad altri reati contro la fede pubblica.

## MODIFICHE IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO

La legge n. 3 del 2019 prevede importanti novità anche in materia di ordinamento penitenziario. L'art. 6 della citata legge prevede, infatti, l'introduzione, tra i reati ostativi di cui all'art. 4 *bis* della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario, anche di alcuni importanti reati contro la pubblica amministrazione.

Ciò significa che, in caso di condanna per i menzionati delitti contro la pubblica amministrazione, la concessione di una serie di benefici in materia penitenziaria (tra cui l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premi ed alcune misure alternative alla detenzione) dovrà essere subordinata all'accertamento di una qualche forma di collaborazione con la giustizia. In particolare, il condannato dovrà essersi "*efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuo-*

*sa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*".

Una conseguenza indiretta – seppur particolarmente rilevante – di quest'ultima riforma è l'esclusione della possibilità, per i condannati per i summenzionati reati contro la pubblica amministrazione, di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna prevista, in linea generale, dall'art. 656, comma 5, c.p.p.. Poiché, infatti, il comma 9 dell'art. 656 c.p.p. esclude la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, l'inserimento, in quest'ultima disposizione, anche dei reati contro la pubblica amministrazione preclude ai condannati in via definitiva per questi reati la possibilità di usufruire della sospensione dell'ordine di esecuzione e, di conseguenza, di richiedere in regime di libertà la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (su tutte, l'affidamento in prova al servizio sociale), comunque subordinate alle forme di collaborazione appena indicate.

CONTATTI  
[info@lcalex.it](mailto:info@lcalex.it)

